



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI REGIONALI

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 39 bis dello Statuto, il Congresso Regionale elegge il Segretario Regionale e i componenti elettivi della Segreteria Regionale con le modalità previste dal presente Regolamento.

Partecipano con diritto di voto attivo e passivo ai Congressi Regionali:

- a) tutti i soci di Forza Italia residenti nel territorio della Regione in regola con l'adesione secondo i termini stabiliti con Regolamento della Segreteria Nazionale;
- b) i "Grandi Elettori" di cui all'art. 37 bis;
- c) con riferimento ai criteri di elettorato attivo e passivo si applica l'articolo 9 dello Statuto.

Secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto, sono membri della Segreteria Regionale i soci che siano:

- 1) il Segretario Regionale;
- 2) il Vice Segretario Regionale;
- 3) i componenti eletti dal Congresso Regionale collegati alla lista del Segretario Regionale;
- 4) i Responsabili Regionali di Settore;
- 5) i membri della Segreteria Nazionale iscritti nella regione;
- 6) i Segretari Provinciali;
- 7) i Segretari delle Grandi Città;
- 8) il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani per la Libertà;
- 9) il Responsabile Regionale di Forza Italia Azzurro Donna;
- 10) il Responsabile Regionale di Forza Italia Seniores;
- 11) il Presidente o il Vice Presidente della Giunta Regionale.

Secondo l'art. 37 bis dello Statuto, sono Grandi Elettori i soci del Movimento eletti nell'ambito della Regione che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali o Metropolitani e Comunali, Presidenti e Consiglieri di Municipio o di Circoscrizione delle Grandi Città e Sindaci, Assessori Regionali, Provinciali e Comunali anche esterni.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto dal Regolamento.

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato per l'elezione del Segretario e della Segreteria Regionale.

I Grandi Elettori hanno diritto di voto solamente nel Congresso Regionale corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

- a. i Parlamentari Nazionali ed Europei eletti in un collegio diverso da quello di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Regionale del Comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione;
- b. i Consiglieri Regionali e gli Assessori Regionali, i Consiglieri Provinciali e Metropolitani devono optare a quale Congresso Regionale partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione, qualora la provincia o la Grande Città di elezione non corrispondano con la Regione di residenza.

Tali opzioni non sono più reversibili nel corso delle rispettive legislature e ne va data comunicazione scritta al Settore Nazionale Organizzazione entro 7 giorni dalla data del Congresso. In mancanza di tempestiva comunicazione, si intenderà espressa tacitamente l'opzione del Comune di residenza.

Secondo l'art. 9 dello Statuto, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Il diritto di elettorato attivo per gli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e delle Grandi Città si acquista con il tesseramento.

Coloro che siano stati almeno una volta negli ultimi cinque anni tesserati con Forza Italia e non abbiano rinnovato l'adesione acquisiscono il diritto di elettorato attivo di cui al comma precedente decorsi due anni dal nuovo tesseramento.

Il diritto di elettorato passivo per gli Organi Nazionali, Regionali, Provinciali e delle Grandi Città è esercitato dai soci con tesseramento di almeno due anni consecutivi in corso di validità.

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo per gli organi comunali, municipali e circoscrizionali si acquisisce con il primo tesseramento.

Ogni Congresso Regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 39 bis dello Statuto, è convocato dal Segretario Nazionale almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Segretario Regionale e dei componenti elettivi della Segreteria Regionale.

Tanto premesso, il presente Regolamento emanato dalla Segreteria Nazionale disciplina lo svolgimento dei Congressi Regionali.

ART. 1 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

Potranno partecipare al Congresso Regionale tutti i soci e i Grandi Elettori che siano in regola con l'adesione secondo le tempistiche fissate dalla Segreteria Nazionale, ferma restando l'applicabilità delle norme previste dagli articoli 5 e 10 dello Statuto. Il diritto di elettorato attivo e passivo è stabilito dall'articolo 9 dello Statuto.

Il Segretario Nazionale convoca il Congresso Regionale, con un anticipo non inferiore a 20 giorni, secondo un calendario predisposto dal Settore Nazionale Organizzazione.

La convocazione dovrà contenere la data, il luogo di svolgimento del Congresso e la dislocazione dei seggi nel territorio della Regione, gli orari delle votazioni e il numero degli *eligendi*; la stessa avverrà mediante la pubblicazione di un avviso in una apposita sezione del sito nazionale di Forza Italia, entro 20 giorni dalla data di svolgimento del Congresso.

Inoltre, la convocazione potrà essere inviata per via cartacea, telematica o pubblicata sui canali social ufficiali nazionali del Movimento Politico.

La convocazione dovrà contenere, inoltre, l'indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l'ordine del giorno.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno forniti ai Segretari Regionali dal Settore Nazionale Adesioni.

ART. 2 – PRESIDENZA DEI CONGRESSI E SEGGI ELETTORALI

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Settore Nazionale Organizzazione.

Sarà necessario costituire un seggio in ogni capoluogo di provincia, salvo eccezioni legate a motivi strettamente logistici e al numero dei soci. Le eventuali deroghe saranno autorizzate dal Settore Nazionale Organizzazione.

Il seggio individuato nel capoluogo di Regione costituirà il Seggio Centrale. All'apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Congresso. Ove il Congresso non sia unitario, ogni lista deve avere, ove richiesto, uno Scrutatore che la rappresenti.

Si procederà quindi alla costituzione dei seggi per lo svolgimento delle operazioni di voto e i Presidenti individueranno gli Scrutatori.

Il Presidente di seggio del capoluogo di provincia e gli eventuali Presidenti degli altri seggi all'interno della stessa provincia vengono nominati dal Settore Nazionale Organizzazione. Detti Presidenti nominano gli Scrutatori. Ove il Congresso non sia unitario, ogni lista deve avere, ove richiesto, uno Scrutatore che la rappresenti.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura a Segretario Regionale deve essere collegata ad una mozione e ad una lista di candidati a membro della Segreteria Regionale.

Il numero dei componenti elettivi della Segreteria Regionale verrà stabilito dal Settore Nazionale Organizzazione.

Il numero dei candidati per la lista della Segreteria Regionale non può essere superiore al numero degli *eligendi* in misura del 20%.

Le candidature a Segretario e le liste della Segreteria Regionale ad esse collegate devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli iscritti di ogni provincia, affinché la candidatura sia rappresentativa di tutto il territorio regionale e devono pervenire al Settore Nazionale Organizzazione con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Regionale.

Al completamento degli inserimenti degli iscritti per ogni Regione, il Settore Nazionale Organizzazione renderà noto attraverso il sito nazionale di Forza Italia il numero totale degli iscritti in ogni provincia.

Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola candidatura a Segretario e lista collegata.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

In mancanza di presentazione di candidature, il Segretario Nazionale provvede alla nomina di un Commissario.

ART. 4 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

La convocazione dovrà contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 5 ore, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento dei Congressi, con il Settore Nazionale Organizzazione.

ART. 5 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Ogni avente diritto dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445).

Non sono ammesse deleghe.

ART. 6 – QUOTE GARANTITE

Nella parte elettiva della Segreteria Regionale ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a 1/3 del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva della Segreteria Regionale uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3 verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di 1/3 degli *eligendi* con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista, ai sensi del secondo comma del presente articolo, non verranno attribuiti.

ART. 7 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Ogni avente diritto potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Segretario Regionale e per la lista ad esso collegata (lista Segreteria Regionale). Viene eletto Segretario il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

I componenti della Segreteria Regionale saranno eletti secondo l'ordine di lista. I seggi spettanti nella Segreteria a ciascuna delle liste, sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Segretario, e applicato al totale degli *eligendi* nella Segreteria Regionale. I dati dovranno pervenire al Seggio Centrale individuato nel capoluogo di Regione.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

La stessa graduatoria di presentazione viene utilizzata per l'attribuzione dei seggi nella Segreteria Regionale.

Il Segretario non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista alla quale è collegato.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo della Segreteria Regionale, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista.

A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Nel caso sia presente un solo candidato, il Presidente può procedere alla votazione per acclamazione.

ART. 8 – VOTO PONDERATO DEI GRANDI ELETTORI

Ai sensi dell'art. 37 bis dello Statuto, i Grandi Elettori esercitano il loro voto esclusivamente con voto ponderato per l'elezione del Segretario e della Segreteria Regionale attraverso le seguenti modalità.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato stabilito in base alla carica elettorale ricoperta:

- ad ogni Parlamentare Nazionale ed Europeo, membro di Governo esterno, Presidente della Giunta, il voto ponderato attribuito è **30**;
- ad ogni Consigliere Regionale e Assessore Regionale anche esterno, Sindaco di comune capoluogo, il voto ponderato attribuito è **18**;
- ad ogni Presidente di Provincia e Sindaco eletto nei Comuni con il sistema elettorale a doppio turno, il voto ponderato attribuito è **15**;
- nell'ambito dei Comuni capoluogo, ad ogni Assessore Comunale anche esterno e a ogni Consigliere Comunale, il voto ponderato attribuito è **10**;
- nell'ambito dei Comuni a doppio turno, ad ogni Assessore Comunale anche esterno e a ogni Consigliere Comunale, il voto ponderato attribuito è **8**;
- ad ogni Consigliere Provinciale e Metropolitano, il voto ponderato attribuito è **8**;
- ad ogni Consigliere Municipale o di Circoscrizione di Grande Città il voto ponderato attribuito è **5**;
- ad ogni Sindaco o Consigliere Comunale eletto con sistema elettorale a turno unico, il voto ponderato attribuito è **4**.

In ogni caso, il valore del voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore si aggiunge al voto esercitato come iscritto.

Ai Grandi Elettori saranno consegnate un numero di schede pari al valore del voto ponderato attribuito alla categoria corrispondente più una scheda relativa alla qualifica di socio semplice.

Nessun Grande Elettore può esercitare in una stessa elezione il voto ponderato più di una volta, quand'anche abbia titolo per appartenere a più di una categoria di Grandi Elettori. Chi si trovasse in questa condizione deve scegliere in quale categoria di Grande Elettore esercitare il voto ponderato fra quelle alle quali appartiene e, in assenza di comunicazione, verrà attribuita la carica maggiormente rappresentativa.

I Grandi Elettori che non sono in regola con il versamento dei contributi al Movimento non eserciteranno il voto ponderato.

L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal Settore Nazionale Organizzazione.

Il Grande Elettore, eventualmente non incluso in tale elenco, ha diritto di esercitare il voto ponderato attestando la propria qualifica.

ART. 9 NORMA DI CHIUSURA

Ogni controversia relativa allo svolgimento dei Congressi Regionali dovrà essere segnalata inizialmente al Settore Nazionale Organizzazione; per i ricorsi relativi ai Congressi Regionali, l'Organo competente è il Collegio Nazionale dei Probiviri come previsto dall'art. 65 dello Statuto.